

**ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.**  
*Società tra Professionisti*

Padova, 25 ottobre 2017

Gentile **Clienti**  
**CCNL Oreficeria Industria**

**Oggetto:** rinnovo CCNL Orafi Industria.

Con l'ultimo rinnovo del CCNL Orafi Industria, avvenuto in data **20 giugno 2017**, sono state introdotte le seguenti normative, che con diversa scadenza dovranno essere attivate all'interno delle aziende.

#### **WELFARE AZIENDALE**

Viene stabilita l'attivazione da parte delle aziende a favore di tutti i lavoratori dipendenti di piani di **flexible benefits** nelle seguenti misure massime:

- **100,00 euro a partire dal 1° gennaio 2018;**
- 150,00 euro a partire dal 1° giugno 2019;
- 200,00 euro a partire dal 1° giugno 2020.

#### **FORMAZIONE CONTINUA**

**A partire dal 1° giugno 2017 i lavoratori in forza a tempo indeterminato saranno coinvolti, nell'arco di ogni triennio, in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro capite**, realizzabili secondo le modalità di erogazione individuate da Fondimpresa, elaborando progetti aziendali, ovvero aderendo a progetti territoriali o settoriali. La formazione in tema di sicurezza (art. 37 del D.Lgs n. 81/2008) non rientra in tale computo. Ai lavoratori in forza a tempo indeterminato entro la fine del 2° anno del triennio, che non siano stati coinvolti nei suddetti percorsi formativi entro la medesima data e per i quali non sia programmato un coinvolgimento entro il 3° anno, saranno riconosciute, fino a concorrenza delle ore sopra quantificate, 24 ore pro-capite, di cui 2/3 a carico dell'azienda, per partecipare ad iniziative di formazione continua. Con la presente intesa è stato introdotto il diritto soggettivo alla formazione continua, esigibile per iniziative formative sulle quali l'azienda, anche d'intesa con la RSU, ha dato informazione ai lavoratori o, in subordine, per partecipare ad iniziative formative finalizzate all'acquisizione di competenze trasversali, linguistiche, digitali, tecniche o gestionali, impiegabili nel contesto aziendale. Per le iniziative formative l'azienda, anche con integrazione delle risorse pubbliche e private a disposizione, sosterrà direttamente i costi fino ad un massimo di 300,00 euro. Per la fruizione del diritto soggettivo, durante il 3° anno del triennio, il lavoratore farà richiesta scritta entro 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività formativa alla quale intende partecipare, producendo, su richiesta dell'azienda, la documentazione necessaria all'esercizio del diritto. Le ore eventualmente non fruite, non saranno cumulabili con le ore di competenza del successivo triennio, salvo che non siano state fruite per esigenze tecnico-organizzative, compreso il superamento della percentuale massima complessiva di assenza contemporanea. Infatti, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi per la partecipazione alle iniziative formative in esame e a quelle inerenti il diritto allo studio (salvo diverso accordo aziendale) saranno il 2% complessivo della forza occupata nell'unità produttiva, coerentemente con le esigenze tecnico-organizzative (nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari vanno arrotondati all'unità superiore).

#### **ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA**

**Dal 1° aprile 2018 tutti i lavoratori in forza alla stessa data sono iscritti al Fondo MètaSalute**, ferma restando la facoltà di rinuncia scritta. I lavoratori assunti successivamente saranno iscritti al Fondo con la prima finestra utile, così come definite dal Regolamento di MètaSalute. Hanno diritto all'iscrizione al Fondo i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time e a domicilio, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data

**ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.**  
*Società tra Professionisti*

di iscrizione; in tale ultimo caso l'iscrizione è automaticamente prolungata in caso di proroga del contratto. Per i suddetti lavoratori è prevista a decorrere dal 1° aprile 2018 una contribuzione pari a 156,00 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13,00 euro l'una) a totale carico dell'azienda, comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016 con analoghe condizioni reddituali. Inoltre, l'iscrizione (secondo le modalità e gli importi previsti dal Regolamento del Fondo) è consentita, con copertura a loro totale carico, ai familiari non fiscalmente a carico appartenenti al nucleo familiare ivi compresi i conviventi di fatto. La suddetta contribuzione è dovuta anche per i lavoratori in aspettativa per malattia, per i lavoratori sospesi interessati dalla CIG in tutte le sue tipologie e, per massimo 12 mesi, per i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo ex Legge n. 223/1991, ovvero ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 604/1966, che beneficiano della NASpl. In presenza di forme di sanità integrativa unilateralmente riconosciute dal datore di lavoro la contribuzione a carico dell'azienda per ogni singolo dipendente non potrà essere inferiore a decorrere dal 1° aprile 2018 a 156,00 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13,00 euro l'una). Nell'ipotesi di azienda in cui sussistano forme di sanità integrativa derivanti da accordi collettivi, ai lavoratori non coperti o già aderenti a MètaSalute si applica quanto previsto dalla presente intesa. Per i lavoratori coperti da altre forme di assistenza sanitaria integrativa in sede aziendale si procederà ad una armonizzazione dei contenuti dell'accordo per adeguare, entro giugno 2018, la contribuzione a carico del datore in misura non inferiore a 156,00 euro annui. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina restano invariate le modalità e contribuzioni in essere.

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo.

Cordiali Saluti  
***Il Cdl Alessio Bertagnin***